

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELL'UMBRIA (CO.RE.COM. UMBRIA) E L'UNIVERSITA' DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA IN TEMA "LA RIFORMA DELLA PAR CONDICIO: PLURALISMO POLITICO ISTITUZIONALE SUI NUOVI MEDIA - LE GARANZIE PER IL CITTADINO.

TRA


Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria), con sede in Perugia, Piazza Italia n. 2, C.F. 94065130547, rappresentata dalla Presidente del Co.Re.Com., Dr.ssa Elena Veschi nata a Città di Castello, il 19 luglio 1973, domiciliata presso la sede dell'Assemblea legislativa, nella sua qualità di Presidente del Co.Re.Com;

E

Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza - P.IVA 00448820548 con sede in Perugia, Via A. Pascoli, 20 legalmente rappresentato dal Prof. Andrea Sassi, nato a Roma il 1 settembre 1965, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento giusta autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 9 novembre 2022;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l'articolo 14, comma 1 dello Statuto della Regione Umbria stabilisce che "La Regione riconosce il ruolo centrale dell'Università degli studi di Perugia e dell'Università per Stranieri per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all'innovazione dei settori produttivi della comunità umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di collaborazione";
- l'articolo 12, comma 1, lett. e) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" prevede che il Comitato "e) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale";
- il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria) avverte la necessità di dar vita ad una stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza quale istituzione di alto valore culturale e scientifico in grado di fornire un importante contributo nello svolgimento delle attività di studio e ricerca facenti capo al Comitato medesimo, a norma del sopra citato articolo 12, comma 1, lett. e);




- la particolare vicinanza delle sedi delle due Amministrazioni può consentire la costante interazione e lo scambio tra le risorse professionali che le parti si impegneranno a mettere a disposizione, necessarie per l'attuazione dell'oggetto dell'Accordo, contenendo i costi per l'esecuzione delle attività previste;
- la collaborazione tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria) e l'Università - Dipartimento di Giurisprudenza sui temi oggetto dell'accordo apporta valore aggiunto ad entrambe le istituzioni;
- l'Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell'art. 1 del suo Statuto, è *“un'istituzione pubblica di alta cultura, che opera in conformità ai principi della Costituzione e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria. I fini primari dell'Università sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo sviluppo della società.”*. L'Università gode di autonomia anche didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Proprio alla luce di tali elementi, l'Università appare il soggetto più idoneo a fornire assistenza al Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria in considerazione della delicatezza delle materie per le quali si richiede la sua collaborazione ritenendo, inoltre, la sua azione scevra da orientamenti precostituiti di qualsiasi natura;
- l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può instaurare forme di collaborazione con istituzioni e soggetti pubblici o privati, nonché stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi (art. 2, comma 4, dello Statuto);
- l'Università degli Studi di Perugia, per il tramite del Dipartimento di Giurisprudenza, possiede le competenze necessarie per lo sviluppo e l'approfondimento del tema relativo al pluralismo politico istituzionale sui nuovi media ed alle garanzie per il cittadino;
- l'art. 15, comma 1, della l. 241/1990 stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- il modello di cooperazione “pubblico-pubblico” in quanto modulo per lo svolgimento sinergico ed in comune di compiti di interesse pubblico affidati dall'ordinamento giuridico alle amministrazioni stipulanti, è coerente con i principi dell'ordinamento europeo: questo infatti non costituisce una deroga alla regola del mercato, ma è invece un modello di gestione che in quanto funzionale alla conclusione di accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse pubblico è sottratto dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo con valore di patto espresso.

Art. 2.



1. Il presente Accordo è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione tra il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria) e l'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza, con l'obiettivo di svolgere attività di studio e di ricerca in tema di LA RIFORMA DELLA PAR CONDICIO: PLURALISMO POLITICO ISTITUZIONALE SUI NUOVI MEDIA - LE GARANZIE PER IL CITTADINO.

2. L'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza si impegna a redigere report periodici e specifiche relazioni sullo stato di avanzamento delle attività che daranno conto degli esiti dei risultati delle attività.

Art. 3

1. 1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di cui al presente Accordo mediante un Gruppo tecnico di lavoro, con referenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria) e dell'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza, coordinato da due responsabili individuati dalle parti.

Art. 4

1. Le Parti si impegnano a concordare le opportune modalità per la raccolta di dati e di informazioni, utili ad agevolare l'attività di cui all'articolo 2, per quanto nelle rispettive disponibilità.

Art. 5

1. Le Parti si impegnano a realizzare le attività di cui all'articolo 2 mediante l'impiego di risorse tecniche e professionali del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria) e dell'Università di Perugia -Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 6

1. Per l'esecuzione di quanto previsto dal presente accordo il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria (CO.RE.COM. Umbria) si impegna a cofinanziare le attività di cui all'articolo 2 erogando l'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a rimborso dei costi sostenuti dall'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza, dietro presentazione delle relazioni di cui all'articolo 7.

2. L'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo si impegna a cofinanziare l'iniziativa tramite attività prestate dal proprio personale e/o dagli assegnatari di borse di studio e di ricerca.

Art. 7


1. Il cofinanziamento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 sarà erogato all'Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Giurisprudenza secondo le seguenti modalità:

- 40 per cento alla data di comunicazione dell'avvio delle attività, previa presentazione del progetto di ricerca;
- 40 per cento entro 5 mesi dall'avvio delle attività, risultante da apposita relazione dell'Università e presentazione del report periodico;
- 20 per cento entro 45 giorni dalla trasmissione di apposito report finale.

Art. 8

1. I risultati delle elaborazioni effettuate saranno oggetto di comune proprietà delle parti e rappresentano un output funzionale al perseguimento di finalità di interesse generale per entrambe le amministrazioni a fini di ricerca e, didattici e, in ogni caso, per scopi esclusivamente di divulgazione scientifica e didattica.

2. I risultati potranno essere oggetto di pubblicazioni su riviste nazionali, internazionali o presentati in occasione di congressi, convegni o seminari, citando entrambe le Parti.



Art. 9

1. Le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità di gestione dei rapporti e delle attività previste nel presente Accordo.
2. Eventuali adeguamenti dell'Accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni legislative o da nuove esigenze espresse dalle parti contraenti e non convenute nel presente atto, saranno concordati successivamente, in forma scritta, dalle parti stesse, fermo restando l'importo di cui al precedente articolo 6, comma 1.

Art. 10

1. Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire l'attività o per gravi inadempienze alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 11

1. Il presente Accordo decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del medesimo ed ha durata di dieci mesi.
2. Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi di quanto disposto dalla tabella B, articolo 16, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).
3. Le attività previste sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

Art. 12

1. In caso di controversia che non sia possibile risolvere e conciliare diversamente, si fa ricorso all'Autorità giudiziaria eleggendo quale Foro competente quello di Perugia in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto

Comitato Regionale per le Comunicazioni
dell'Umbria

La Presidente
Dr.ssa Elena Veschi

Università degli Studi di Perugia -
Dipartimento di Giurisprudenza

Il Direttore
Prof. Andrea Sassi